



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 3786

Seduta del 18/07/2012

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
MARGHERITA PERONI
MARCELLO RAIMONDI
GIOVANNI ROSSONI
LUCIANA MARIA RUFFINELLI
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Daniele Belotti

Oggetto

IPOTESI DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI VALORIZZAZIONE DEL LAGO D'IDRO

Il Dirigente Dario Fossati

Il Direttore Generale Bruno Mori

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art.34 del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 "Programmazione negoziata regionale";
- il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura approvato con d.c.r. n. IX/2034 del 28 luglio 2011 "Documento strategico annuale 2012: approvazione della proposta da inviare al Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia";
- la d.c.r. n. IX/276 dell'8 novembre 2011 avente per oggetto "Risoluzione concernente il Documento Strategico Annuale 2012";

VISTO l'Accordo di Programma per la valorizzazione del lago d'Idro, sottoscritto in data 5 agosto 2008 tra il Presidente della Regione Lombardia, gli Assessori regionali all'Agricoltura, alle Reti, alla Protezione Civile, all'Industria, ed i Sindaci dei Comuni di Idro, Anfo, Bagolino, Lavenone;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. IX/3667 del 2 luglio 2012, con la quale è stato promosso l'Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di valorizzazione del lago d'Idro (di seguito Accordo di Programma) ;

VISTO il decreto 6074 del 9 luglio 2012 con cui l'Assessore Daniele Belotti è stato delegato dal Presidente della Giunta regionale all'avvio delle procedure dell'Accordo di Programma e ad ogni ulteriore attività finalizzata all'approvazione dello stesso e all'adozione degli atti conseguenti relativi all'Accordo di Programma;

DATO ATTO che la Segreteria tecnica, costituita dai rappresentanti della Regione Lombardia e dei Comuni di Lavenone e Bagolino, nella seduta del 13 luglio 2012 ha condiviso unanimemente l'ipotesi di Accordo di Programma, il cui testo si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa (Allegato A);

DATO ATTO che la Conferenza dei Rappresentanti riunitasi nella seduta del 13 luglio 2012 successivamente alla segreteria tecnica sopraindicata ha condiviso definitivamente il testo dell'ipotesi di accordo di programma (allegato A);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che le opere per la valorizzazione del lago d'Idro previste nell'ipotesi di Accordo di Programma (allegato A) saranno finanziate a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 del Programma Attuativo Regionale nell'ambito della linea di azione 2.6.1. "Incremento dell'attrattività di Regione Lombardia attraverso la valorizzazione del patrimonio architettonico e la creazione/promozione di eventi culturali" previsto sull'U.P.B. 4.3.0.3.211.7394 per un importo totale massimo di euro 4.130.000, di cui euro 118.536 già erogati a titolo di anticipazione con decreto dirigenziale n. 15728 del 29 dicembre 2008;

VISTO il decreto regionale n. 15728 del 29 dicembre 2008 con cui venivano impegnati e contestualmente liquidati euro 300.000 a valere sul capitolo 7211 - Anticipazione FAS - a favore dei Comuni di Idro, Anfo, Bagolino e Lavenone per la definizione della progettazione, in misura proporzionale in base alle prime indicazioni di costo desumibili dalla progettualità di massima;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. VIII/010879 del 23 dicembre 2009 con la quale è stato approvato il Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 (ora Fondo per lo Sviluppo e Coesione), ai sensi del quadro strategico nazionale 2007-2013 e della delibera CIPE del 21.12.2007, n. 166, aggiornato con delibera IX/3627 del 13 giugno 2012;

VAGLIATE ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A VOTAZIONE unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l'ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di valorizzazione del lago d'idro (Allegato A);
2. di dare atto che l'Accordo di Programma verrà sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti interessati all'accordo, ai sensi dell'art. 6,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 che sono individuati in:

- Regione Lombardia
- Comune di Lavenone
- Comune di Bagolino

3. di dare atto che la copertura finanziaria ancora da erogare per l'attuazione degli interventi di cui al punto 1, pari ad € 4.011.464 è assicurata a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 a valere sul capitolo 4.3.0.3.211.7394 così ripartita:

- sul bilancio 2013 € 3.610.317,60
- sul bilancio 2014 € 401.146,40

4. di procedere, una volta intervenuta la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti, all'approvazione del suddetto Accordo di Programma con Decreto del Assessore della Giunta Regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, commi 8 e 10 della l.r. 2 del 14 marzo 2003.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI VALORIZZAZIONE DEL LAGO D'IDRO

Tra

La REGIONE LOMBARDIA, con sede a Milano in Piazza Città di Lombardia nr. 1, qui rappresentata dal Presidente Roberto Formigoni e dall' Assessore in calce indicato

E

Il Comune di Bagolino, con sede in Bagolino, via Parrocchia nr. 34 qui rappresentato dal Sindaco Gianluca Dagani

Il Comune di Lavenone, con sede in Lavenone, via Nazionale 99, rappresentato dal Sindaco Claudio Zambelli

visto

l'Accordo di Programma per la valorizzazione del lago d'Idro, sottoscritto in data 5 agosto 2008 tra il Presidente della Regione Lombardia, gli Assessori regionali all'Agricoltura, alle Reti, alla Protezione Civile, all'Industria, ed i Sindaci dei Comuni di Idro, Anfo, Bagolino, Lavenone

premesso che

l'art. 4 del citato Accordo di Programma per la valorizzazione del lago d'Idro elenca una serie di interventi proposti da ciascuna Amministrazione Comunale per la valorizzazione del lago d'Idro e del relativo territorio, ambiente e comunità, e che il successivo art. 5 prevede come Regione Lombardia si impegni a finanziare con risorse FESR, entro il limite di euro 10.250.000, un apposito progetto integrato presentato dai Comuni sottoscrittori nel rispetto delle coerenze territoriali e tipologiche previste dall'asse 4 (tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale) del PORL competitività FESR 2007-2013 e della disciplina comunitaria;

il Collegio di Vigilanza del citato Accordo di Programma, nella seduta del 17 dicembre 2008, ha integrato la copertura finanziaria, inizialmente a carico del FESR, con le risorse FAS della Programmazione 2007-2013;

con decreto n. 15728 del 29 dicembre 2008 venivano impegnati e contestualmente liquidati € 300.000 sul capitolo 7211 – anticipazione FAS – a favore dei comuni di Idro, Anfo, Bagolino, Lavenone per la definizione della progettazione, in misura proporzionale in base alle prime indicazioni di costo desumibili dalla progettualità di massima, di cui € 85.463 al comune di Bagolino ed € 33.073 al comune di Lavenone.

in data 14 marzo 2011 i Comuni di Anfo, Bagolino, Lavenone e Idro hanno trasmesso agli Uffici regionali le rispettive proposte progettuali, per un contributo richiesto pari a euro 10.250.000,00.

in data 14 settembre 2011 sono state trasmesse le integrazioni documentali richieste dagli uffici regionali in fase istruttoria;

il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 2 dicembre 2011, ha approvato le modifiche intervenute rispetto all'elenco degli interventi di cui all'art. 4 dell'Accordo di Programma citato;

con decreto 488 del 27 gennaio 2012 la competente DG Industria ha approvato l'ammissibilità a contributo del PIA Lago d'Idro denominato "la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale" in attuazione dell'Accordo di Programma citato, stabilendo al punto 4 del decretato come l'atto di accettazione dei contributi determinati dovesse essere sottoscritto da ciascun Comune interessato entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento, unitamente all'impegno al rispetto dei contenuti generali e particolari previsti dall'Accordo di Programma citato, all'accettazione di quanto previsto al punto 3 del decreto in merito alla tempistica di liquidazione del contributo che sarebbe disposta solo successivamente alla approvazione del progetto definitivo delle opere per la sicurezza del lago, ed infine all'impegno alla completa realizzazione del PIA entro 30 mesi a decorrere dalla data di notifica del decreto.

con nota 6466 del 16 marzo 2012, a firma della DG Industria, indirizzata ai Sindaci dei Comuni di Idro, Anfo, Bagolino e Lavenone, Regione Lombardia ha comunicato che non essendo pervenuti da parte dei Comuni di Idro e di Anfo gli atti di accettazione, così come richiesti dal decreto 488/2012, si sarebbe proceduto ad assumere il provvedimento di decadenza del contributo, in ragione della mancata osservanza da parte delle medesime Amministrazioni delle procedure indicate nel decreto regionale 488/2012 e della mancata osservanza delle linee guida del PO FESR Asse 4, che prevede la finanziabilità del PIA in presenza nell'ambito del partenariato di almeno 3 soggetti dando 10 giorni ai Comuni in indirizzo per presentare eventuali contro osservazioni;

con decreto n. 3175 del 13 aprile 2012 è stata dichiarata la decadenza del PIA "Lago d'Idro – la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale" per la mancata accettazione nelle forme previste del contributo regionale da parte dei Comuni di Anfo e Idro;

Ritenuto

necessario permettere la realizzazione delle opere per la valorizzazione del lago d'Idro proposte da parte dei Comuni di Bagolino e Lavenone, che hanno già accettato il contributo determinato dal Decreto 488/2012 congiuntamente alle specifiche elencate dal citato decreto, nonché degli altri Comuni nel momento in cui si rendessero disponibili rispetto ai contenuti del citato decreto 488/2012,

Considerato che

la Conferenza dei Rappresentanti riunitasi in data 11 giugno 2012 ha proposto la definizione di un nuovo Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di valorizzazione del lago d'Idro, come anticipato nel Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma sottoscritto nel 2008 che si è riunito il 3 maggio 2012 e nel corso del quale si è sancita l'impossibilità di attuare gli art. 4 e 5 dell'Accordo di Programma sottoscritto nel 2008;

la Regione con delibera n. IX/3667 del 2 luglio 2012 ha promosso l'Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di valorizzazione del lago d'Idro;

che le opere di valorizzazione del lago d'Idro previste nella presente ipotesi dell'Accordo di Programma saranno finanziate a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 del Programma Attuativo Regionale nell'ambito della linea di azione 2.6.1."Incremento dell'attrattività di Regione Lombardia attraverso la valorizzazione del patrimonio architettonico e la creazione/promozione di eventi

culturali" previsto sull'U.P.B. 4.3.0.3.211.7394 per un importo totale massimo di euro 4.130.000, di cui euro 118.536 già erogati a titolo di anticipazione con decreto dirigenziale n. 15728 del 29 dicembre 2008.

l'Accordo di Programma non comporta variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Lavenone e Bagolino e pertanto non rientra nell'ambito di applicazione di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

con decreto n. 6074 del 9 luglio 2012 l'Assessore Daniele Belotti è stato delegato dal Presidente della Giunta Regionale all'avvio delle procedure dell'Accordo di Programma e ad ogni ulteriore attività finalizzata all'approvazione dello stesso e all'adozione degli atti conseguenti relativi all'Accordo di Programma;

la Segreteria Tecnica nella seduta del 13 luglio 2012 ha condiviso all'unanimità l'ipotesi di Accordo di Programma validato successivamente, nella medesima data, dalla Conferenza dei Rappresentanti;

la Regione con DGR.....del 18 luglio 2012 ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di valorizzazione del lago d'Idro e ne ha autorizzato la sottoscrizione;

il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con decreto dell'Assessore della Giunta Regionale e pubblicato sul BURL della Regione Lombardia;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2 (Obiettivi dell'Accordo)

Obiettivo del presente Accordo è la realizzazione delle opere di valorizzazione - dei Comuni di Bagolino e Lavenone - del lago d'Idro di cui all'art. 4 del citato Accordo di Programma approvato in data 5 agosto 2008, che sono a completamento e consequenziali all'obiettivo più complesso di messa in sicurezza dell'area del lago d'Idro previsto nel medesimo Accordo di Programma.

Di seguito i progetti proposti :

Comune di Bagolino

- Progetto di valorizzazione e promozione culturale e ambientale a supporto del turismo euro 250.000 (titolo rimodulato rispetto al decreto 488/2012 - elenco n. 6831)
- Messa in sicurezza dei percorsi naturalistici ciclopedonali sui fiumi Caffaro e Chiese euro 480.000
- Restauro della chiesa medioevale in località San Giacomo e realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale attrezzato euro 620.000
- Opere di riqualificazione ambientale e di valorizzazione atte a ridurre gli effetti ambientali e sanitari negativi delle spiagge a lago del Pian d'Oneda euro 450.000

- Realizzazione di un percorso e creazione di strutture di servizio finalizzate alla valorizzazione degli ambienti naturali del Pian d'Oneda euro 750.000
- Realizzazione di spazio museale per la valorizzazione delle tradizioni storico culturali locali nell'area di piazza Mercato presso la palestra comunale, con riqualificazione del parco circostante in Bagolino Fraz. Ponte Caffaro euro 450.000
- TOTALE Comune di Bagolino euro 3.000.000 di cui euro 85.463 già erogati a titolo di anticipazione

Comune di Lavenone

- Realizzazione di un sistema di connessione ciclo pedonale ad anello per la valorizzazione ambientale e culturale del territorio comunale euro 730.000
- Realizzazione di struttura a servizio della fruizione turistico culturale con annesso archivio storico del lago d'Idro euro 400.000
- TOTALE Comune di Lavenone euro 1.130.000, di cui euro 33.073 già erogati a titolo di anticipazione

Art. 3 (Impegni delle parti)

I Comuni di Bagolino e Lavenone si impegnano:

- a realizzare le opere di rispettiva competenza, nel termine di 30 mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
- a collaborare attivamente affinché sia approvato e attuato il progetto di messa in sicurezza del lago, secondo le determinazioni che saranno assunte dagli organi competenti.

Regione Lombardia si impegna ad approvare il seguente Accordo di Programma entro luglio 2012.

Regione Lombardia si impegna al finanziamento delle opere elencate al precedente art. 2, attraverso i fondi messi a disposizione dal Programma Attuativo Regionale a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 per un importo totale massimo di € 4.130.000 di cui 118.536 già erogati a titolo di anticipazione ai comuni di Bagolino e Lavenone..

I comuni in qualità di soggetti beneficiari del finanziamento sopracitato si impegnano ad attenersi alle indicazioni riportate nelle "Linee Guida per la rendicontazione delle spese" che verranno in seguito comunicate.

Il finanziamento delle opere di valorizzazione del lago d'Idro è subordinato all'approvazione del progetto di messa in sicurezza del lago d'Idro, secondo gli esiti del procedimento istruttorio in corso.

Con la sottoscrizione del presente Accordo i Comuni sottoscrittori potranno avviare le fasi di progettazione e attuazione degli interventi.

Qualora il progetto di messa in sicurezza del lago non fosse approvato o attuato per cause attribuibili ai comuni beneficiari del finanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, il comune responsabile dovrà restituire il finanziamento ricevuto da Regione.

Art.4 (Cronoprogramma per la realizzazione delle opere di valorizzazione)

Le opere elencate all'art.2 saranno realizzate entro il termine di 30 mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

Art. 5 (Piano finanziario)

Interventi nei Comuni di	Importo € (Iva compresa)	di cui già erogati €	totale da erogare €	Fonte finanziaria
Bagolino	3.000.000	85.463	2.914.537	FSC
Lavenone	1.130.000	33.073	1.096.927	
TOTALE	4.130.000	118.536	4.011.464	

Art. 6 (Collegio di Vigilanza)

Il Collegio di Vigilanza del presente Accordo di Programma è costituito dal Presidente della Regione Lombardia, dall'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica e dai Sindaci dei Comuni di Bagolino e Lavenone.

Per la validità delle riunioni del Collegio di Vigilanza è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le competenze previste dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 14 marzo 2003 nr. 2 ed in particolare le seguenti:

- a) vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo agli Enti sottoscrittori dello stesso le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) valutare lo stato di attuazione degli interventi sugli aspetti economici e finanziari dell'iniziativa e sugli aspetti temporali di attuazione;
- d) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti pubblici eventualmente interessati, anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma
- e) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo di Programma,
- f) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;
- g) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al successivo art. 8 del presente Accordo di Programma;
- h) esercitare le funzioni di cui all'art. 6, comma 9, della l.r. 14 marzo 2003 n.2 e prendere atto dell'eventuale sussistenza dei presupposti per cui risulti necessario provvedere ad una nuova approvazione di varianti all'Accordo;

Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio di Vigilanza: eventuali compensi o rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti .

Alle riunioni del Collegio di Vigilanza ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni soggetto aderente.

Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti delegati dagli Enti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate all'art. 6, comma 6, lettera d) della l.r. 2/2003.

Art. 7 (Estensione dell'Accordo).

Le previsioni del presente Accordo di Programma possono essere estese a comprendere anche gli interventi per la valorizzazione del lago d'Idro, proposti dalle Amministrazioni di Idro e Anfo, qualora le stesse Amministrazioni ritirino i ricorsi presentati avanti il Tribunale Superiore delle Acque avverso i provvedimenti riguardanti le opere di sicurezza del lago d'Idro e avanti il TAR avverso i provvedimenti regionali relativi al procedimento PIA e tengano un comportamento collaborativo per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza evitando l'impedimento alla realizzazione.

Art. 8 (Sanzioni)

Ai sensi dell'art. 34 comma 4 del D.Lgs 267/2000 il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma agli obblighi assunti, provvederà a:

- Contestare l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- Disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione degli obblighi assunti ed inadempiti;

resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

Art. 9 (Controversie e verifiche)

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza, spetterà all'Autorità Giudiziaria competente. Foro esclusivamente competente sarà quello di Brescia.

Art.10 (Sottoscrizione, effetti e durata)

Ai sensi dell'art.34 del D.lgs n. 267/2000 e dell'art.6 della l.r.2 del 14 marzo 2003 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti partecipati, sarà approvato con decreto dell'Assessore della Giunta Regionale della Lombardia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma, ove non diversamente stabilito, decorreranno dalla data di pubblicazione del decreto dell'Assessore della Giunta Regionale della Lombardia di approvazione dell'Accordo di Programma.

Le attività disciplinate dal presente Accordo di Programma sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori.

La validità del presente Accordo di Programma permane sino alla completa attuazione del programma di interventi descritto al precedente art. 2 e nel rispetto dei tempi indicati nell'art.3.